

contro

BANCA X S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BECHI VITTORIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1463/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/01/2008 R.G.N. 1740/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato GENTILI AURELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto.



Rg. 28138/08 M**ed altri c. Banca X****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 4/1/08, confermando la sentenza del 21/11/06 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di computo nel t.f.r. (già percepito dal lavoratore) delle quote di contribuzione versate dalla Cassa al Fondo pensionistico aziendale ed al pagamento delle differenze, ritenendo la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti in questione.

Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per quattro motivi, cui resiste con controricorso il datore. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermato carattere pacifico dell'incidenza di quote di contribuzione a carico del lavoratore nella liquidazione del tfr.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 1218 e 2697 co. 2 c.c., per l'affermazione dell'onere del lavoratore di contestare quanto detto al motivo che precede.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 1218 e 2697 co. 2, per i medesimi profili.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2099 e 2120 c.c., 36 e 38 Cost., per aver affermato la natura previdenziale della quota a carico del datore e comunque della contribuzione a fondi a "prestazione definita"

E' preliminare l'esame del quarto motivo di ricorso.



Alberca

Esso è infondato, essendosi la corte territoriale attenuta al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte⁽⁴⁾, secondo il quale (Sez. U, Sentenza n. 4684 del 09/03/2015 (Rv. 634402), per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale, non retributiva, sicché non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento al computo nel t.f.r. delle quote di contribuzione versate a fondi aziendali, la richiamata pronuncia ha precisato che l'indennità di anzianità e il TFR devono costituire il riflesso del trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, avendo la funzione di essere d'ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il suddetto rapporto, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicché sarebbe incongrua la inclusione, nella base di calcolo degli stessi, di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto. Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al

Alberca

lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. Va in proposito osservato che, ove si accedesse alla tesi secondo cui ogni onere economico posto a carico del datore di lavoro avesse natura retributiva, si arriverebbe al risultato che la previdenza complementare sarebbe a carico esclusivo dei lavoratori, risultato non solo paradossale, ma *contra legem*, atteso che la natura solidaristica della previdenza complementare è desumibile non solo da norme primarie (cfr., in particolare, l'art. 2117 c.c.), ma anche dall'art. 38 Cost..

La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro.



Inoltre l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente. Ulteriore conferma, sotto il profilo sistematico, della natura previdenziale del trattamento integrativo può inoltre rinvenirsi nella circostanza che tale trattamento non ha subito gli effetti della citata L. n. 297 del 1982, in tema di trattamento di fine rapporto, considerato che, ai sensi dell'art. 4 di tale legge, le forme di previdenza privata aggiuntive restano salve se hanno natura diversa da quella delle Indennità di fine lavoro; ed infatti, se le prestazioni integrative avessero avuto natura retributiva sarebbero state caducate in virtù della norma citata.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.


Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione e della sopravvenienza dell'intervento delle Sezioni unite rispetto alla data di proposizione del ricorso.

p.q.m.

rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2015.

Il giudice estensore
Francesco Buffa



Il Presidente
Luigi Maciocco



Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI

Depositato in Cancelleria



oggi... 29 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI

